

Quesito:

**Con la presente si chiede di specificare se le attività accessorie, quali derattizzazione, manutenzioni ed analisi chimiche debbano considerarsi oggetto di eventuale subappalto.**

**In caso di risposta affermativa, ai sensi dell'art. 105 del D.LGS. 56/2017, si chiede di chiarire se sia obbligatoria l'indicazione di una terna di potenziali subappaltatori o se sia possibile, in forza di contratti continuativi di cooperazione con una specifica azienda di settore, indicarne uno soltanto.**

**Si chiede inoltre di precisare se gli eventuali subappaltatori debbano rendere in sede di offerta, attraverso la compilazione di un proprio DGUE, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.LGS. 56/2017.**

Risposta:

Le attività sopra indicate sono liberamente subappaltabili ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016.

Il caso di contratti continuativi di cooperazione di cui all'articolo 105 c. 3 lett c) bis non è da considerarsi subappalto, non soggiace alla richiesta di indicazione di terna, ma che in caso di aggiudicazione il relativo contratto dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante prima della stipula del contratto e, in caso di consegna anticipata, prima dell'avvio del servizio.

Nel caso in cui si opti per il subappalto dovrà essere presentato il DGUE per i tre subappaltatori indicati in sede di gara.